

**Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia
Regolamento di funzionamento**

Art. 1. Definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina l'assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia, nonché le materie a questa demandate dall'ordinamento universitario e dallo Statuto.
2. Il termine "Scuola" sta per Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia, il termine "Regolamento" sta per Regolamento della Scuola, e il termine "Corso di studio" sta per Corso di Laurea o Corso di Laurea Magistrale.
3. La Scuola ha la propria sede amministrativa a Perugia, presso l'Edificio A del Polo Unico, P.za Lucio Severi 1.
4. L'inciso "sentiti i Dipartimenti interessati" significa che una deliberazione del Consiglio della Scuola deve essere preceduta da una deliberazione motivata dei Dipartimenti che hanno istituito la Scuola (Dipartimenti interessati). Nel caso in cui i Dipartimenti interessati debbano pronunciarsi su richiesta della Scuola, la deliberazione deve essere resa entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale se ne prescinde.

Art. 2. Funzioni della Scuola

1. La Scuola è una struttura di raccordo, con funzioni di coordinamento, razionalizzazione e promozione delle attività didattiche dei Corsi di studio e delle funzioni assistenziali dei Dipartimenti interessati ai sensi dell'Art. 44, comma 9, dello Statuto. La Scuola opera in ciascuna delle sedi dell'Ateneo in cui è attivo almeno un Corso di Studio di competenza dei Dipartimenti interessati.
2. In particolare, la Scuola:
 - a) formula ai Consigli di Dipartimento proposte e pareri in merito all'istituzione, attivazione, modifica e disattivazione di Corsi di Studio sulla base della verifica della loro sostenibilità e del loro accreditamento;
 - b) gestisce la programmazione didattica e le attività formative dei Corsi di studio di competenza dei Dipartimenti interessati, nonché i servizi comuni di supporto;
 - c) svolge le attività di supporto necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di tutela della qualità delle attività didattiche;
 - d) discute e prende atto della relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla Commissione paritetica per la didattica;
 - e) promuove contatti con la società, con i soggetti del territorio e del mondo del lavoro al fine di proporre opportuni adeguamenti dell'offerta formativa.

Art. 3. Organi della Scuola

Sono organi della Scuola:

1. Il Consiglio della Scuola
2. Il Presidente del Consiglio della Scuola
3. La Commissione paritetica per la didattica.

Art. 4. Il Consiglio della Scuola – Composizione

1. Il Consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da:
 - a) il Presidente che lo presiede;
 - b) i Direttori dei Dipartimenti interessati;
 - c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai Dipartimenti interessati ai sensi delle vigenti disposizioni dello Statuto e/o Regolamento generale d'Ateneo;
 - d) una rappresentanza degli studenti, pari al quindici per cento delle altre componenti, iscritte ai Corsi di Studio attivati dai Dipartimenti della Scuola, eletti secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo;
 - e) il Segretario del Consiglio nominato dal Presidente all'inizio del proprio mandato tra i professori di prima o seconda fascia o tra i ricercatori membri del Consiglio.

Art. 5. Competenze del Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola:

- a) approva il regolamento di funzionamento della Scuola a maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi dell'Art. 96, comma 2, del Regolamento generale di Ateneo;
- b) elegge il Presidente della Scuola;
- c) elegge i componenti della Commissione paritetica per la didattica;
- d) formula ai Consigli di Corso di studio proposte ai fini del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia didattica, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione paritetica per la didattica;
- e) contribuisce alla formulazione degli accordi attuativi delle convenzioni quadro di ambito didattico deliberate dagli Organi di Governo dell'Ateneo, ai sensi dell'Art. 44, comma 9, dello Statuto;
- f) promuove la internazionalizzazione e l'organizzazione di attività culturali e formative rivolte agli studenti;
- g) assume, secondo l'Art. 44, comma 9 dello Statuto, le funzioni assistenziali in cui sono coinvolti i Dipartimenti interessati, secondo le modalità e nei limiti concertati con le competenti autorità statali e regionali, nonché con altri enti e istituzioni operanti in ambito sanitario, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. Il Consiglio della Scuola, sentiti i Dipartimenti interessati, coopera alla definizione delle linee generali della programmazione in ambito sanitario, partecipandovi, ove previsto, e comunque assicurando, ai sensi delle normative regionali e nazionali, un adeguato raccordo con gli organi a essa preposti nonché il necessario sviluppo delle strutture in cui è articolata l'attività formativa in ambito biomedico e sanitario. In tale contesto, il Consiglio della Scuola, sentiti i Dipartimenti interessati, esprime al Rettore parere motivato circa le proposte da avanzare da parte dell'Ateneo alla Regione Umbria per la predisposizione del piano socio-sanitario regionale;
- h) contribuisce a istruire, di concerto con i Dipartimenti interessati e con l'Ateneo, gli atti convenzionali con enti esterni che influiscono sulle condizioni di svolgimento delle attività didattiche, scientifiche e assistenziali, nella loro inscindibile connessione, da parte dei docenti di materie cliniche, e in modo particolare per la predisposizione della convenzione di cui all'Art. 6, comma 13, della Legge n. 240/2010, nonché su delega del Rettore per la definizione di eventuali ulteriori atti convenzionali attuativi della predetta convenzione;
- i) cura e gestisce, su delega dei Dipartimenti interessati, i rapporti con gli Ordini provinciali dei medici chirurghi, degli odontoiatri e delle professioni sanitarie di Perugia e Terni per quanto attiene allo svolgimento degli esami di Stato e le attività formative connesse di medicina generale e di sanità pubblica del territorio;
- j) esprime parere in ordine alla qualificazione nelle funzioni docenti del personale del Servizio sanitario nazionale nonché in ordine alle funzioni collegate alla pianificazione delle attività assistenziali degli stessi che siano indissolubilmente legate a quelle didattiche e di ricerca;
- k) sentiti i Dipartimenti interessati, propone al Rettore le apicalità in ambito assistenziale in base all'apposito regolamento formulato dal Consiglio.

Art. 6. Il Presidente

1. Il Presidente è un professore ordinario a tempo pieno, eletto dal Consiglio della Scuola a maggioranza assoluta fra i docenti membri del Consiglio della Scuola stessa. Successivamente all'insediamento del Consiglio della Scuola, il Decano del Consiglio della Scuola indice le elezioni per la carica di Presidente. Ai sensi dell'Art. 44, comma 7 dello Statuto, le candidature per la carica di Presidente, corredate da un dettagliato curriculum scientifico e professionale, devono essere presentate al Decano almeno sette giorni prima della prima votazione.
2. Il Presidente della Scuola nomina, tra i professori ordinari componenti il Consiglio della Scuola, un vicepresidente vicario che ne assume le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
3. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio della Scuola;
 - b) sovrintende all'attuazione delle delibere del Consiglio della Scuola;
 - c) svolge funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola, anche secondo le previsioni del regolamento didattico di Ateneo. E' responsabile verso gli Organi di Governo dell'Ateneo del buon andamento delle attività della Scuola;

- d) firma gli atti che rientrano nell'ambito delle competenze della Scuola;
 - e) è consegnatario degli spazi e dei beni assegnati alla Scuola secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
 - f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio della Scuola, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione,
 - g) può individuare un referente per il coordinamento e l'istruzione di pratiche attinenti alle varie attività della Scuola, specificate nel piano triennale.
4. Per i corsi di studio con sede decentrata il Presidente può nominare un referente locale, tra il personale docente e ricercatore in servizio presso la sede decentrata, per l'individuazione degli acquisti di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività dei corsi di studio, compresa l'autorizzazione alle missioni.

Art. 7. Elezione del Presidente della Scuola

1. Ai fini dell'elezione del Presidente della Scuola la votazione è valida se abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, nella prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella seconda votazione a maggioranza assoluta dei votanti .
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. La carica di Presidente della Scuola ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta. Nel caso di elezione del Presidente nel corso del triennio, il Presidente eletto rimane in carica sino alla scadenza del triennio del Consiglio della Scuola; tale periodo temporale è considerato quale primo mandato.

Art. 8. Commissione paritetica per la didattica

1. E' istituita una Commissione paritetica per la didattica ai sensi dell' Art. 44 comma 10 dello Statuto il cui mandato termina alla scadenza del Consiglio della Scuola.
2. La Commissione è composta da cinque professori e ricercatori e cinque studenti, membri del Consiglio della Scuola.
3. Il Presidente della Scuola indice l'elezione dei membri della Commissione paritetica sette giorni prima dell'elezione stessa. I professori e ricercatori membri della Scuola eleggono al loro interno cinque membri e così pure gli studenti membri della Scuola con voto limitato a una sola preferenza.
4. La Commissione paritetica elegge al suo interno il Presidente della stessa.

Art. 9. Commissione paritetica per la didattica – funzioni

1. La commissione:
 - a) ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa e la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
 - b) formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;
 - c) può avanzare al Consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria del Consiglio della Scuola se presente;
 - d) redige una relazione annuale tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione dei Dipartimenti interessati.
2. I pareri di cui al precedente comma 1, lettera b) si intendono acquisiti se non espressi entro 10 (dieci giorni) dalla trasmissione alla Commissione del testo della proposta.
3. La Commissione si raccorda con le Commissioni didattiche dei Corsi di studio.

Art. 10. Funzionamento degli Organi

1. Il funzionamento degli organi collegiali della Scuola è disciplinato dalle norme statutarie e da quelle contenute nel Regolamento Generale di Ateneo, in particolare dagli articoli da 78 a 82.

Art. 11. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ateneo.